

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
AISLING - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ORGANIZZAZIONE NON
LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE
(PIU' BREVEMENTE ANCHE
"COOPERATIVA SOCIALE -
SOC COOP SOCIALE-
ONLUS")**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORNOVO DI TARO PR VIA
NAZIONALE 40

Numero REA: PR - 221091

Codice fiscale: 02230160349

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

2 di 44

3 di 44

	La cooperativa si propone inoltre, attraverso una divisione	
	aziendale dotata di autonomia organizzativa, nel rispetto	
	della legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 7 del 4	
	febbraio 1994, di gestire servizi socio sanitari educativi e	
	riabilitativi previsti all'art. 1 comma primo - lettera a) -	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è anche	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociale e mutualistico,	
	i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in	
	relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con	
	la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o	
	autonoma, compresa la collaborazione coordinata e continuativa	
	o lavoro a progetto, ovvero in qualsiasi altra forma, con le	
	conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge	
	per le diverse tipologie contrattuali.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al	

5 di 44

	- realizzazione e gestione di vivai floricoli e forestali,	
	parchi agronomici, giardini, serre, per conto proprio, di	
	privati o di enti pubblici;	
	- gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento	
	di tutte le attività connesse;	
	- realizzazione e promozione di attività nel campo	
	dell'artigianato, piccoli assemblaggi, rilegatoria,	
	tipografia, e produzione di oggettistica in genere;	
	- organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari,	
	dibattiti e conferenze, nonché gestione di sale convegni per	
	conto di privati ed enti pubblici;	
	- esercizio delle attività di pulizie e di manutenzione in	
	ogni tipo di immobile o struttura nonché piazze, vie,	
	magazzini o altro sia da committenti privati che pubblici;	
	- servizio di recapito, di trasporto, di facchinaggio, di	
	raccolta dei rifiuti, di gestione parcheggi, di biglietteria,	
	di gestione edicole;	
	- manutenzione e mantenimento delle strade, dei fossati;	
	- gestione di sale cinematografiche e spettacoli (teatro,	
	musica, danza etc.) e gestione di biblioteche;	
	- promozione e organizzazione di tutte quelle iniziative di	
	carattere ricreativo, turistico e culturale a favore dei soci	
	e delle loro famiglie ed in generale di tutte le persone cui	
	ne richiedono il servizio, con particolare riguardo ai	
	portatori di handicaps fisici e psichici;	

	- lo svolgimento di qualunque altra attività tendente	
	all'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di	
	adattamento nella vita sociale derivanti da handicaps fisici e	
	psichici, progettare, organizzare e gestire incontri,	
	manifestazioni, congressi e convegni pubblici e privati per	
	sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche sociali di	
	cui sopra.	
	B) Attività aventi natura socio-assistenziali ed educative:	
	- fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore	
	dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi	
	culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi	
	portatori di handicaps, ragazzi difficili etc., operando sul	
	territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di	
	educazione permanente, attraverso la produzione,	
	l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di	
	iniziative culturali di animazione, teatrali, radiotelevisive,	
	cinematografiche, musicali ed editoriali;	
	- gestire strutture per minori in età prescolare con servizio	
	di puericultura continuata e temporanea;	
	- organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e	
	vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o	
	simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali,	
	a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o	
	disabili, di portatori di handicaps, di malati psichiatrici e	
	di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o	
	6	

8 di 44

9 di 44

10 di 44

	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi	
	che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che per la	
	loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo nonchè le	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	L'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, sulla base	
	delle concrete esigenze di sviluppo della stessa.	
	Di preferenza i soci cooperatori dovranno risiedere e svolgere	
	la propria attività nel territorio dove opera la Cooperativa.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e condizione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali e	

	il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento	
	interno.	
	Possono altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro	
	che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari; nella domanda di	
	ammissione, oltre ai dati contenuti nel successivo articolo,	
	dovrà essere espressamente specificata la volontarietà del	
	rapporto associativo. Il numero dei soci volontari non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere soci Enti e persone giuridiche, nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	svolte dalle cooperative sociali.	
	Ai soci enti o persone giuridiche si applicano le disposizioni	
	dettate per i soci persone fisiche in quanto compatibili, con	
	esclusione comunque delle disposizioni dettate in materia di	
	trattamento economico e normativo e delle clausole applicabili	
	ai rapporti di lavoro.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO	

	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare all'Organo Amministrativo della società domanda	
	scritta specificando:	
	a) nome, cognome, luogo, e data di nascita, codice fiscale e	
	residenza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	
	eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	attività della Cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione,	
	o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. In	
	alternativa a quanto indicato nella presente lettera, i soci	
	volontari dovranno indicare che intendono essere ammessi a	
	tale categoria di soci;	
	c) l'ammontare della quota di partecipazione che propone di	
	sottoscrivere nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci	
	nei limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai	
	Regolamenti dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Se l'aspirante socio è un ente o persona giuridica la domanda	
	di ammissione dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, luogo e data di	
	costituzione;	

14 di 44

	diverrà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo	
	Amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo	
	Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote	
	che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, nè essere cedute con effetto verso la	
	cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni	
	14	

	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa	
	deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio cooperatore	
	l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'art. 38.	
	Art. 8 OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	1) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali	
	ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto	
	dall'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa.	
	Art. 9 DIRITTI DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	15	

17 di 44

18 di 44

18

	cooperativa dissidi o disordini pregiudizievoli per la stessa	
	o per gli altri soci;	
	14) il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si	
	rifiuti, benchè formalmente invitato, di partecipare ai lavori	
	della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso	
	richieste nell'ambito del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento	
	deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 36.	
	Art. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono	
	essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Alla delibera di recesso o di esclusione del socio lavoratore	
	consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato, salva, in relazione alla particolarità del	
	caso, la diversa e motivata decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	Sulle controversie che insorgessero tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati in materia di	
	recesso ed esclusione sono attivabili le procedure arbitrali	
	di cui all'art. 36 del presente statuto.	

21 di 44

22 di 44

23 di 44

	effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI FINANZIATORI	
	Art. 18 STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli	
	di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione, da offrire esclusivamente ad investitori	
	qualificati soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2526 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	23	

25 di 44

	collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra	
	questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale revoca;	
	5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale,	
	se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo	
	quanto previsto nel successivo art. 27 del presente statuto e	
	determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;	
	6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente	
	statuto;	
	7. le deliberazioni, alle condizioni e secondo i criteri	
	fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, di un piano di	
	avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale	
	della cooperativa;	
	8. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della	
	crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla	
	legge, del programma di mobilità;	
	9. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richiede	
	di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio	
	cooperatore;	
	10. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte	
	25	

	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	11. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai	
	sensi dell'articolo 30 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa;	
	12. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	13. le decisioni di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	14. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	15. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo	
	paritetico.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro	
	i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni,	
	qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della società.	
	Art. 21 ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede	
	sociale o anche altrove purchè in Italia, mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge	

	l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera	
	raccomandata anche a mano risultante dal libro soci o	
	comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la	
	prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna	
	categoria di strumenti finanziari privi di diritti	
	amministrativi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i	
	componenti dell'organo amministrativo ed i componenti	
	dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato,	
	sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 22 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	1. In prima convocazione quando intervengano la metà più uno	
	dei voti spettanti ai soci.	
	2. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e	
	per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e 5)	
	27	

29 di 44

	dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più	
	scrutatori.	
	La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta	
	dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il	
	segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Art. 25 AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da Consiglio di Amministrazione da	
	due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza sia scelta tra i	
	soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	

	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente e un vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	dal Vice Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza,	
	almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	30	

32 di 44

33 di 44

34 di 44

	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri	
	(con esclusione delle decisioni in materia di ammissione,	
	recesso, esclusione e che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci) e quindi rappresentanza e firma a consiglieri	
	delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della	
	società e/o a soggetti terzi.	
	Art. 27 CONTROLLO CONTABILE	
	I soci, con apposita delibera assembleare, pur in assenza dei	
	requisiti richiesti dall'art. 2543 possono in ogni momento	
	nominare un collegio sindacale o un revisore, determinandone	
	competenze e poteri.	
	Art. 28 COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art.	
	2543, co.1, c.c. la Cooperativa procede alla nomina del	
	Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.	

Art. 29 COMPETENZA E RIUNIONI		
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle assemblee, alle adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge.	
	Può altresì, previa comunicazione del Consiglio di	
	Amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
35		

	prevista dall'art. 1429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza	
	ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici,	
	possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento	
	a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali	
	o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c.. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso	
	a informazioni riservate.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	

38 di 44

	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono	
	considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa	
	dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico	
	ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote	
	(anche in deroga all'articolo 2525 del c.c.).	
	Art. 32 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo disposizioni di	
	legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	

	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri	
	seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta	
	relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle	
	deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione. L'Organo	
	Amministrativo con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si renderà eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	Art. 33 DESTINAZIONE DELL'UTILE	

41 di 44

	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale finchè non si sia provveduto alla totale	
	ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 34 SCIoglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i	
	poteri.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 35 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59 di cui dedotti nell'ordine:	
	- gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	41	

	di cui al precedente articolo 18;	
	- il capitale sociale effettivamente versato dai soci	
	cooperatori ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo	
	7 della L.59/92 o attribuito a titolo di ristorno, nonché i	
	dividendi eventualmente maturati.	
	Art. 36 CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, qualora non risolta in	
	via conciliatoria, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente pro-tempore della C.C.I.A.A. di Parma, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previsto la	
	nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente	
	del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla	
	complessità della controversia, può nominare più arbitri	
	costituendo un collegio arbitrale e provvedendo anche alla	
	nomina del presidente del collegio.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa. L'arbitro deciderà in via irrituale (rituale)	
	secondo diritto.	
	42	

44 di 44